

niali a Costantinopoli, Tangeri, Tokio, Bucarest, Madrid e Londra, lire 40,000.

Spese diverse. Capitolo 20. Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero (Articolo 14, n. 2, della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804 e regolamento diplomatico 29 novembre 1870, n. 6090) lire, 210,953. 80.

Capitolo 21. Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero (Articolo 14, n. 3, della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804), lire 200,000.

Onorevole ministro degli affari esteri, accetta la riduzione di 20,000 lire che propone la Commissione?

Di Rudini, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri. Accetto la riduzione di 20,000 lire, promettendo che darò opera perchè la spesa si contenga nei limiti segnati dalla Commissione, ma la Commissione sa che la spesa è d'ordine ed obbligatoria. Spero di mantenere, ma il mantenere non dipende soltanto da me, sibbene dalla mole degli affari e dalla diligenza degli agenti.

Presidente. Rimane, dunque, approvato il capitolo 21 in lire 200,000.

Capitolo 22. Sussidi e rimpatrii di nazionali indigeni all'estero (articolo 14, n. 5, della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804) 170,000.

L'onorevole Guelpa ha facoltà di parlare.

Guelpa. Desidero fare una raccomandazione all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri.

Accade sovente che fra i renitenti alla leva, che sono condannati per tali, i tre quarti almeno lo siano perchè mancano di mezzi per portarsi in Italia, ovvero perchè ad essi non è pervenuto l'avviso dell'assento. Si dice loro: dovevate portare un certificato del console che attestasse la vostra impossibilità di rimpatriare. E quindi, non presentando questo certificato, vengono condannati.

Siccome questo può influire anche molto sulla nostra statistica penale, imperocchè apparirebbero di molto scemati i reati di renitenza se si togliesse loro quella causa, così si potrebbe riparare a tutto ciò, quando l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri raccomandasse ai consoli di prendere nota di coloro i quali sono prossimi a dover portarsi alla sede del proprio distretto e di fornire ad essi i mezzi per poter ritornare in patria e le informazioni relative al tempo fissato per l'assento.

In questa guisa noi eviteremo una condanna che ha la sua grave conseguenza, perchè colpisce una persona; in secondo luogo eviteremo di ingombrare le nostre statistiche di reati che in realtà

non esistono, dipendendo da circostanze che facilmente si possono con tale rimedio togliere.

Credo che per queste ragioni la mia raccomandazione possa trovare benigna accoglienza presso l'onorevole presidente del Consiglio. (*Approvazioni*).

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Di Rudini, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri. Onorevole Guelpa, la sua raccomandazione è buona, ma in un punto non potrei facilmente consentire ed è quello relativo al rimpatrio. È un punto assai delicato e soprattutto assai dispendioso. In tutto il resto, io cercherò di conformarmi, per quanto è possibile, ai desideri espressi dall'onorevole Guelpa. Anzi, dirò qualche cosa di più, ed è che, d'accordo col ministro della guerra, si studia se v'è modo di potere, pei nostri nazionali residenti all'estero, fare all'estero le operazioni di leva. È questione difficile e complessa. Io non garantisco che la cosa possa esser disciplinata in tal guisa, da assicurare gli interessi dello Stato, ed anche gli stessi interessi dei nostri cittadini soggetti alla leva; ma lo studio si fa, e confido che qualche cosa si potrà ottenere, e che, almeno, in certi luoghi, dove la popolazione italiana è molto densa, si possa fare questo servizio con le debite guarentigie.

Guelpa. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Guelpa. Ringrazio il signor ministro delle sue parole cortesi, e mi permetto di aggiungere soltanto questo. Non è tanto un sussidio in danaro, quello che occorre, quanto un sussidio d'informazioni.

Ecco come accade il fatto.

Le pubblicazioni fatte in Italia del giorno dell'assento, servono come avviso legale. I segretari comunali sono quelli che dovrebbero, d'ufficio, comunicare alle famiglie la notizia che il giovane deve recarsi nel tal giorno, del tale mese, alla visita. Viceversa poi, questo non si compie. Moltissimi di questi emigranti sono in Africa, moltissimi sono in America, dove gli uffici consolari non si curano di far pervenire questo avviso. Intanto i giovani ignorano questo, e, quando vengono in Italia, con grande loro meraviglia e con gran dolore delle loro famiglie, vengono arrestati e sono condannati per renitenza alla leva. Altri, poi, sono giacenti negli ospedali, per esempio, di quei paesi, e non hanno maniera di fare arrivare in Italia l'avviso che essi non possono presentarsi. Intanto che accade? Accade così un danno che noi qui in Italia non possiamo ripa-